

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1994****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 93 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che tale regolamento prevede, in particolare, che il prezzo minimo da rispettare è il prezzo del mercato locale e non può in nessun caso essere inferiore al prezzo di intervento del cereale considerato;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 93.000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento danese indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 93 000 t di

frumento tenero foraggiero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 9 giugno 1994.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 giugno 1994.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento danese:

EF-Direktoratet
Nyrupsgade 26
DK-1602 København V
(Tlf. 33 92 70 00, telefax 33 92 48, telex 15 137).

Articolo 3

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.